

Tribunale di Palermo  
Sezione Lavoro

N° 2770/2017  
Registro Sentenze Lavoro

Cron. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PALERMO**

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della XXXXXXXXXXXX, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 2736/2016 R.G.L., promossa,

**DA**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, rappresentato e difeso dall'avv.

E. Tarantino

- ricorrente -

**CONTRO**

**I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti XXXXXXXXXXXX

- resistente -

**Oggetto: Indebito previdenziale.**

All'udienza del 29.09.2017 ha pronunciato

**SENTENZA**

mediante lettura del seguente

**DISPOSITIVO**

Il Giudice definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso proposto dal Sig. XXXXXXXXXXXX. Dichiaro compensate tra le parti le spese di lite.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 7.3.2016, il ricorrente proponeva impugnazione

Addl \_\_\_\_\_

Rilasciata spedizione in forma esecutiva all' Avv.

p\_er \_\_\_\_\_

li Cancelliere

avverso il provvedimento di recupero dell'INPS, comunicato il 31.10.2015, con il quale l'Istituto chiedeva la restituzione di una somma indebitamente corrisposta di euro 8.751,94 per il periodo compreso fra gennaio 2014 e novembre 2015; chiedeva quindi nel merito la declaratoria di non doversi restituire la somma percepita indebitamente dal ricorrente con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del procuratore costituito.

Ritualmente costituitosi in giudizio l'Istituto previdenziale deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.

Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 29.9.2016 la causa è stata discussa e decisa.

Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie siamo in presenza di un indebito previdenziale e trova, pertanto, applicazione la disciplina speciale di cui agli artt. 13 della l. 412/1991 e 52 della legge n.88/1989.(cfr. in particolare in circolare INPS n.31/2006)

A tal proposito, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui " Alla stregua dell'art. 52 della legge n.88/ 1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n.328/2002), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., le pensioni possono essere in ogni momento rettificata dagli enti erogatori **in caso di errore di qualsiasi natura** commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione.." (cfr. Cass. Sentenza n. 482 del2017).

Soltanto, però, nei casi in cui l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, **che non siano già a conoscenza dell'istituto**, l'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale, in quanto l'omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, il che ne consente in ogni caso la recuperabilità.

Nel caso di specie, l'errore è chiaramente imputabile all'istituto previdenziale che, nonostante fosse già a conoscenza che il XXXXXXXXXXXX percepiva un'altra pensione

( VOART XXXXX -29/06/2013) ha continuato ad erogare al ricorrente la prestazione n.XXXXXXXXX/INVCIV comunicando, peraltro, soltanto in data 31.10.2015 di aver proceduto al ricalcolo dell'importo dello stessa.

L'Istituto previdenziale non ha, tra l'altro, in corso di causa, neppure provato la sussistenza del dolo in capo alla percipiente, come era suo onere fare. (Cass.n. 482/2017) L'assenza della responsabilità e la buona fede del ricorrente (connessa al co.4,art.38 Cost.) escludono, quindi, l'obbligo di rimborso derivante dalla percezione di denaro non spettante, ciò in considerazione del fatto che il titolare della prestazione rappresenta la cd. "parte debole del processo", la parte che "si affida" e ripone fiducia nell'INPS, con la convinzione che lo stesso istituto (com'è in effetti) sia già in possesso di tutti i dati che fondano il diritto e la misura della prestazione erogata.

Va inoltre rilevato che *l'azione di recupero promossa dall'Inps deve essere innanzitutto fondata su un provvedimento dotato di **motivazione logica** poiché, come sancito più volte dalla Corte di Cassazione (si vedano le **sentenze n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011)** spetta all'istituto previdenziale provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile.*

*In assenza delle prescritte ragioni che inducono l'Inps a chiedere la restituzione, una pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.*

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va, pertanto, accolto.

La peculiarità della fattispecie concreta, oggetto del giudizio, nonché motivi di equità, inducono il Giudicante a dichiarare integralmente compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Decide come in epigrafe.

Così deciso in Palermo, il 29.9.2017.